



Alla Regione Siciliana  
Dipartimento Regionale delle Finanze e del Credito  
Servizio 2 Tassa Automobilistica  
via Notarbartolo, 17  
90141 Palermo

All'Automobile Club d'Italia  
Servizio Gestione Tasse Automobilistiche  
Via Marsala, 8  
00185 ROMA

Raccomandate a.r: 153085761826 – 153085761837

Palermo, li 10/05/2017

**OGGETTO:** *Richiesta di chiarimenti in merito al comma 2 dell'art.50 della legge n.3 del 17/03/2016 (Legge di Stabilità regionale siciliana) recante "Disposizioni in materia di tassa di circolazione".*

Pervengono alla Federazione scrivente continue richieste di pareri da parte di contribuenti siciliani, relativamente alla corretta interpretazione ed alla conseguente corretta applicazione del comma 2 dell'art.50 della legge n.3 del 17/03/2016 (Legge di Stabilità regionale ), recante "Disposizioni in materia di tassa di circolazione".

Nello specifico ci viene richiesto dai perplessi contribuenti se la suddetta norma abbia di fatto reso esentabili o meno dal pagamento della tassa automobilistica (il cosiddetto bollo auto) i veicoli che abbiano compiuto almeno 20 anni dalla loro data di costruzione.

In effetti la lettura del testo della norma in oggetto nonché delle successive note applicative e di precisazione emanate sia da codesto Dipartimento Regionale delle Finanze e del Credito - Settore 2 Tassa Automobilistica che dall'A.C.I. – Servizio Gestione Tasse Automobilistiche, nella qualità di ente preposto alla riscossione della tassa automobilistica in Sicilia, si prestano, a nostro parere, ad interpretazioni ambigue, contraddittorie e finanche fuorvianti per il contribuente.

Il comma 2 dell'art.50 della legge n.3 del 17/03/2016 dispone che: *"gli autoveicoli e i motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico, esclusi quelli adibiti ad uso professionale e/o personale, iscritti ai registri degli Enti certificatori previsti dal D.M. 17 dicembre 2009, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 55 alla G.U.R.I. n. 65 del 19 Marzo 2010, appartenenti a proprietari residenti nel territorio siciliano, a decorrere dall'anno in cui si compie il ventesimo anno dalla loro costruzione, sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di euro 75,00 per gli autoveicoli e di euro 35,00 per i motoveicoli".*

La norma regionale in oggetto istituisce quindi ex novo una "tassa di circolazione" per la suddetta fattispecie di veicoli, specificando che la medesima è dovuta in caso di loro utilizzazione sulla pubblica strada.

Nulla dispone, invece, riguardo l'esenzione dei medesimi veicoli dalla "tassa automobilistica" (bollo auto) istituita ai sensi della legge 28/02/1983 n.53 art.1 comma 31 e successivi e s.m.i. Anzi, di contro, il comma 5 della norma in oggetto rinvia, per tutto quanto non previsto, alla vigente legislazione in materia.

Si ricorda, a tal proposito, la sostanziale differenza esistente tra le due tipologie di tributo:

la “*tassa automobilistica*” è un tributo che grava sugli autoveicoli e motoveicoli regolarmente immatricolati e che risultino essere iscritti nel P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) e deve essere versata a favore della propria regione di residenza dai soggetti risultanti essere proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria del veicolo. Essa viene calcolata in base alla potenza (espressa in kw) del veicolo ed è di fatto una tassa di proprietà che deve essere corrisposta a prescindere dall’uso del veicolo;

La “*tassa di circolazione*” è invece un tributo che grava su alcune tipologie di veicoli (ad es.: ciclomotori, roulottes, quadricicli leggeri) per i quali non ricorre l’obbligo di iscrizione al P.R.A. Possono essere soggette a tassa di circolazione anche determinate categorie di veicoli per i quali è stata preventivamente disposta l’esenzione dalla tassa automobilistica (come avvenuto ad esempio per i veicoli ultratrentennali ai sensi della risaputa legge 21/12/2000 n.342 art.63 commi 1 e 4 ). La tassa di circolazione è fissata in misura fissa annuale ed è dovuta solo nel caso in cui il veicolo venga posto in circolazione su pubblica via.

L’assenza di un espresso dispositivo di esenzione dalla tassa automobilistica nella norma in oggetto viene peraltro chiaramente evidenziato da codesto Dipartimento Regionale delle Finanze e del Credito - Servizio 2 Tassa Automobilistica, nella nota prot.3629 del 02/02/2017 indirizzata all’A.C.I - Servizio Gestione Tasse Automobilistiche, nella quale si precisa, tra l’altro, che: “La suddetta norma (l’art.50 della legge n.3 del 17/03/2016 n.d.r.) **nulla dispone per quanto concerne la tassa automobilistica (bollo auto)**”.

Resta allora del tutto inintelligibile il perché codesto Dipartimento Regionale delle Finanze e del Credito - Servizio 2 Tassa Automobilistica, nella nota prot.19374 del 09/9/2016 recante istruzioni per l’ottenimento dei benefici fiscali previsti dai commi 1 e 2 dell’art.50 della legge regionale 17 marzo 2017 n.3, prescriva che la relativa richiesta di autorizzazione, rilasciata ai sensi del comma 4, debba essere formulata utilizzando l’allegato modello denominato: “Mod. rich. esenzione bollo auto storiche L.R. 3/2016”. La qual cosa genera ovviamente nel contribuente l’erroneo convincimento che stia presentando una istanza di esenzione dalla tassa automobilistica. Ma la legge *de qua*, come prima acclarato, non dispone affatto in tal senso.

Ad alimentare ulteriormente il sopradescritto quadro di confusione interviene anche l’A.C.I - Servizio Gestione Tasse Automobilistiche il quale, con nota prot. SGTA0000304/17 del 21/02/2017, testualmente dispone:

“Nulla è cambiato invece per gli autoveicoli e per i motoveicoli ultraventennali i quali, se iscritti ai registri storici, sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica ed assoggettati alla tassa di circolazione forfettaria annua rispettivamente di 75,00 ed 35,00, in caso di utilizza su pubblica via. Al fine di determinare l’inesigibilità della posizione tributaria l’operatore deve provvedere ad inserire l’esenzione STORICI SICILIA in procedura REGIMI SPECIALI”.

Ma vi è di più. *Rebus sic stantibus*, sono state di fatto generate due situazioni di alta criticità:

1. I contribuenti che hanno richiesto ed ottenuto il beneficio della tassa di circolazione forfettaria annua ai sensi della norma in oggetto rimangono assoggettati ugualmente al pagamento della tassa automobilistica dovuta, non essendo affatto la prima preclusiva della seconda;
2. Il mancato introito delle tasse automobilistiche dovute e non versate dai contribuenti di cui al precedente punto 1 genera di fatto un ingente danno erariale alla Regione Sicilia.

In ordine a quanto sopra esposto vogliate fornire urgenti ed esaustivi chiarimenti.

Il Presidente F.I.A.S.



Arch. F. Trifirò